



cassa edile del vercellese e della valsesia

Sede e Uffici: Corso Rigola, 107 - 13100 VERCELLI · Tel.: 0161 21.29.68 - Fax: 0161 21.54.45 · E-mail: segreteria@cassaedilevc.it · www.cassaedilevc.it
Codice Fiscale 80006920021

A tutte le imprese iscritte
presso loro sedi

Oggetto: Delucidazioni per formazione RLS.

L'ex D.Lgs 81/08 e s.m.i. all'art 37 comma 12 indica come debba essere svolta la formazione per i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS). Si riporta integralmente il comma 12 "La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti **deve avvenire**, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori."

Per il settore edile gli organismi paritetici presenti sul territorio sono rappresentanti dalla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia e dall'Ente Unico edile del Vercellese e della Valsesia: a questi occorre inviare la richiesta di collaborazione qualora non si svolga il corso da RLS presso di essi. Questo riguarda sia chi aderisce al CCNL Industria che al CCNL Artigianato.

Oltre alla normativa nazionale citiamo due esempi estratti dal Documento Domande e Risposte sulla sicurezza nei luoghi di lavoro redatto dalla Regione Piemonte – Assessorato Sanità con Info.sicuri e le ASL piemontesi. A pag. 20 viene indicato il seguente quesito:

*3.10 Un formatore consulente e un DdL possono organizzare un corso di formazione rivolto ai lavoratori e ai preposti con relativo aggiornamento, informando preventivamente l'organismo paritetico? **E' possibile farlo anche ai RLS e ai lavoratori rischio incendio BASSO?***

Risposta: La formazione per lavoratori e preposti è disciplinata dall'accordo 221/2011 che non richiede requisiti particolari per i soggetti formatori, mentre è invece richiesto il possesso dei requisiti del DI 6/3/2013 per il docente.

Per i RLS occorre far riferimento agli accordi interconfederali e agli organismi paritetici nel settore di attività dei discenti.

Per il rischio incendio basso il DM 10/3/1998 non richiede requisiti particolari per i soggetti formatori.

Sempre sullo stesso documento, a pag. 22 viene ricordata la richiesta da effettuare agli organismi paritetici

3.17 La trasmissione della richiesta di collaborazione agli OPP o EBT va trasmessa per la formazione dei lavoratori e anche per la formazione di dirigenti e preposti? Oppure è da trasmettere solo per la formazione generale e specifica dei lavoratori?

Risposta : L'art 37 comma 12 del D.Lgs 81 prevede l'obbligo di collaborazione con l'OP solamente per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Infine per le modalità di svolgimento del corso, si ricorda l'impossibilità di svolgere la formazione per gli RLS in e-learning così come indicato nel documento della Regione Piemonte a pag. 26

3.31 Il possessore di un'attività commerciale, composta da una titolare e un dipendente, vorrebbe assolvere agli obblighi previsti dalla sicurezza utilizzando la formazione e-learning. I corsi e-learning sono riconosciuti dall'ASL competente ai controlli?



cassa edile del vercellese e della valsesia

Sede e Uffici: Corso Rigola, 107 - 13100 VERCELLI · **Tel.:** 0161 21.29.68 - **Fax:** 0161 21.54.45 · **E-mail:** segreteria@cassaedilevc.it · **www.cassaedilevc.it**
Codice Fiscale 80006920021

Si tratta di corsi per: RSPP, RLS, Primo Soccorso Gruppo C, Antincendio rischio basso, formazione lavoratori.

Risposta : *La modalità e-learning è prevista dalla norma limitatamente ad alcuni percorsi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per corsi per i DdL che svolgono i compiti SPP, l'e-learning è ammessa solo per i moduli 1 e 2 e non per i moduli 3 e 4. Per i corsi RLS l'e-learning non è previsto dalla normativa, ma occorre rifarsi agli eventuali accordi sindacali interconfederali. Per i corsi primo soccorso e antincendio la modalità e-learning non è prevista dalla normativa. Per la formazione dei lavoratori è ammesso l'e-learning solo per le 4 ore di formazione generale, mentre non è ammesso per la formazione specifica.*

Pertanto occorre tenere presente alcuni punti:

- innanzitutto la comunicazione **preventiva** (almeno 15 gg prima dell'inizio del corso) agli enti bilaterali come indicato pocanzi
- la formazione deve essere svolta o in collaborazione con enti bilaterali o con gli enti bilaterali stessi (va, tuttavia, chiarito al riguardo che il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro promuove il ruolo di tali organismi a condizioni precise e, in particolare, **a condizione che essi siano costituiti nell'ambito di “associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”** (articolo 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 81/2008) e che operino nel settore e nel territorio di competenza (articolo 37, comma 12, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro).
- la formazione degli RLS non può essere svolta in modalità e-learning

Vercelli, li 22/01/2018

Il Direttore
Dott. Andrea Braghero